



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 7 del 22/03/2019

Determinazione nr. 163 del 22/03/2019

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: **CIG. Z8E27B5EE6. MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' SALUS S.R.L. CON SEDE A GORIZIA ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i.
- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano degli Obiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l'anno 2019";

PREMESSO CHE:

- con propria nota PC/4542/13 del 10/04/2013 l'Assessore Regionale alla Protezione Civile FVG ha comunicato ai Sindaci della Regione l'obbligatorietà, per i Comuni, di sottoporre a sorveglianza sanitaria i volontari appartenenti ai gruppi comunali di protezione civile;
- l'attestato di idoneità rilasciato ai soggetti di età inferiore a 60 anni ha validità di quattro anni, mentre quello rilasciato a soggetti con età pari o superiore a 60 anni ha validità di anni due;

VISTO il Decreto Regionale FVG. n. 439/PC/2013 del 09/04/2013 di approvazione del Piano di Monitoraggio Sanitario per i volontari di protezione civile e rilevato che lo stesso prevede l'obbligo da parte dei Sindaci di:

- Individuare il medico specializzato in medicina del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- Promuovere con la massima celerità lo svolgimento delle visite dei volontari appartenenti al proprio gruppo comunale;
- Conservare l'attestato di "Valutazione di idoneità di ciascuno dei volontari;

Tipo Atto: DIM

RILEVATO altresì che i volontari che non sono stati sottoposti al monitoraggio sanitario come previsto dalle scadenze di legge, non possono partecipare alle attività di Protezione Civile;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 27 Prot. 0007275 del 15/03/2019 recante ad oggetto "Legge n. 64 del 31/12/1986 e s.m.i.. Accettazione richieste di iscrizione all'elenco dei volontari appartenenti al Gruppo comunale di protezione civile inoltrate da FABRISSIN Eros, FRAGIACOMO Maria Bianca e TRIA Valentina.";

ACCERTATO che risulta necessario sottoporre al monitoraggio sanitario i volontari appartenenti al gruppo comunale per i quali risulta assente o scaduto il relativo certificato di idoneità;

VISTA la nota prot. 0002043 del 15/02/2019 della Protezione Civile Regionale pervenuta con IOP assunta al protocollo comunale n. 004219-A-A del 15/02/2019 - (prot. 0013062 del 23.11.2017), che notizia i Comuni della RAFVG circa la pubblicazione sul BUR del 20/02/2019 del Decreto n. 14/Pres di data 11/02/2019, con il quale il Presidente della Regione ha emanato il nuovo "Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, ai sensi dell'articolo 10, comma g- quater) della legge 31 dicembre 1986, n. 64." che innova la disciplina precedente prevedendo l'erogazione anticipata del finanziamento per il controllo sanitario dei volontari comunali di protezione civile solo a fronte della presentazione di un'istanza da presentarsi all'inizio di ogni esercizio entro il 30 gennaio di ogni anno, con deroga per l'anno in corso per il quale è previsto il termine del 22/03/2019, da inoltrarsi telematicamente mediante accesso alla pagina web istituzionale <http://finanziamenti.protezionecivile.fvg.it>;

DATO ATTO che con nota prot. 007486-P-P del 19/03/2019, assunta al protocollo regionale n.0004391/19 di pari data, si è provveduto ad inoltrare debita istanza di contributo ai sensi del regolamento suddetto per un numero di 26 visite di controllo sanitario necessarie per altrettanti volontari di protezione civile del settore tecnico-logistico, di cui n. 03 prime visite per volontari di nuova iscrizione e n. 23 visite per revisione idoneità di volontari già iscritti al Gruppo comunale e in possesso di certificato scaduto e/o in prossima scadenza, per una spesa ammissibile unitaria di € 70,00.= a visita (esclusa IVA ai sensi art. 10 D.P.R. 633/1972, compresa imposta di bollo) e quindi per un importo di contributo richiesto pari a € 1.820,0.=;

PRESO ATTO dell'attuale stanziamento del capitolo 109412000 "Spese per monitoraggio sanitario volontari protezione civile." (Mis. 11 Prg. 01 Tit.1 - P.Fin. U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c) del Bilancio Comunale di Previsione 2019-2021 che presenta una disponibilità, in conto competenza, pari ad € 500,00.=;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all'esecuzione di una prima tranche di n. 07 visite mediche per una spesa complessiva di € 490,00.=;

RICHIESTO ai fini di cui sopra, con nota mail in data 20/03/2019, debito preventivo di spesa alla società SALUS S.r.l. con sede legale e operativa in Via Roma n. 20 – 34170 Gorizia – c.f./P.IVA 00494900319;

VISTO il preventivo a prezzi unitari in data 21/03/2019 inoltrato dalla società interpellata con nota mail acquisita al protocollo comunale n. 7819 del 22/03/2019, che riporta la tariffa unitaria di € 70,00.= a visita (esclusa IVA ai sensi art. 10 D.P.R. 633/1972, compresa imposta di bollo) da eseguirsi, secondo esigenze dell'amministrazione committente, presso la sede comunale di protezione civile ovvero presso uno degli ambulatori della società siti in Gorizia, Monfalcone, Cervignano del Friuli, Trieste, Udine;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e sue s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- l'art. 36, comma 1, che precisa: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;
- l'art. 37, comma 1, che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;
- l'art. 32, commi 9 e 10, che prevedono: “ 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) [omissis];
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;

VISTO l'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l'art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP;

VISTO l'art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite ricorso al mercato elettronico;

VISTO, altresì, l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)” come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone, fra l'altro, che le amministrazioni locali, tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296/2006 sopra richiamata, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) laddove dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche locali, ed altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO che il valore del servizio da acquisirsi risulta inferiore a 5.000 euro e, pertanto, ai sensi del vigente, rientrando fra le spese di modico valore si può procedere all'acquisto prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RICHIAMATA pure la Nota Informativa emanata da ANCI il 05/05/2016 ed inerente "Nuovi modelli di acquisto dei Comuni, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/04/2016) che offre un quadro di sintesi del quadro normativo vigente in materia di obblighi di acquisti centralizzati e strumenti utili ad un primo orientamento in merito alle scelte tecnico-operative da operarsi e riscontrato, al punto "2. Acquisti relativi ad altre categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture", paragrafo "2.1 Comuni non Capoluogo di Provincia" che per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 1.000 non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;

PRESO ATTO che di seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 495, della legge n. 208 del 2015 per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro da parte dei Comuni non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e rilevato, in particolare, che nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e di carattere speciale, ove previsti, il contratto si intende risolto di diritto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e nel limite dell'utilità ricevuta;

RITENUTO, per quanto sopra di procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) alla società più sopra individuata;

SPECIFICATO che la procedura dell'affidamento diretto, consentita dall'attuale normativa di cui sopra, viene utilizzata nel rispetto dei principi di efficacia, proporzionalità e tempestività dell'azione amministrativa in rapporto all'entità dell'appalto ed alla tempistica di esecuzione dell'intervento, rispetto alle procedure ordinarie;

RITENUTO di provvedere in merito.

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che all'affidamento in questione, essendo ESCLUSO dal campo di applicazione IVA ai sensi art. 10 D.P.R. 633/1972, non si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE.

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

D E T E R M I N A

1) - DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, alla società SALUS S.r.l. con sede legale e operativa in Via Roma n. 20 – 34170 Gorizia – c.f./P.IVA 00494900319 – il servizio concernente l'esecuzione di n. 7 monitoraggi sanitari per altrettanti volontari iscritti al Gruppo comunale di protezione civile privi di certificato di idoneità e/o con certificato scaduto e/o in prossima scadenza, , accettando il preventivo di spesa a prezzi unitari di data 21/03/2019, ritenuto congruo;

2) - DI PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa complessiva di € 490,00.= con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
490,00	11	01	1	109412000	1 03 02 18 999	2019

Soggetto / Sede legale:	SALUS S.r.l. con sede legale e operativa in Via Roma n. 20 – 34170 Gorizia
Codice fisc. /P.I.:	00494900319
CIG:	Z8E27B5EE6

3) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 109412000				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)	
1	2019	490,00	2019	490,00
TOTALE:		490,00	TOTALE: 490,00	

4) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure

CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

5) - DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa ricorrente.

6) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

7) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

8) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

9) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

10) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

11) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

12) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 22/03/2019

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco -